

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

Scala Cappuccini n. 1 34131 Trieste

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA SOCIETA' FRIULI
VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.**

ARTICOLO 1:

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del d.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. presa in carico e gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio in oggetto, con segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sui contenuti delle eventuali appendici alle polizze in essere, previa verifica della correttezza dei premi chiesti dalle compagnie di assicurazione;
2. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed i relativi organi amministrativi, dirigenti e dipendenti potrebbero essere soggetti;
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione, anche al fine d'individuare e/o analizzare eventuali carenze;
4. presentazione di un progetto di *risk management* dei servizi assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze della Società che sia in linea con le previsioni normative in materia vigenti per le società partecipate dall'art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato,

evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini costi-benefici;

5. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
6. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
7. collocamento e/o collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
8. predisposizione dei capitolati di polizza per la sottoscrizione dei nuovi contratti di assicurazione e supporto nella definizione dei criteri di aggiudicazione da adottare nell'ambito delle procedure di scelta del contraente;
9. assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti – polizze assicurative dopo l'espletamento della procedura di affidamento;
10. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del broker aggiudicatario sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente atto;
11. gestione dei sinistri, anche qualora la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. venga a trovarsi nelle vesti di danneggiato, compresa la fase della liquidazione e d'interruzione dei termini di prescrizione, occorsi durante il periodo contrattuale o che, pur riferendosi al periodo precedente, non siano ancora stati definiti alla data dell'affidamento del servizio di brokeraggio (a titolo esemplificativo: monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro, verifica della esistenza dei presupposti alla liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dei danni richiesti da terzi, verifica della correttezza degli importi liquidati e della franchigia contrattuale richiesta);
12. per i sinistri attivi, il Broker si impegna altresì:

- 12.1 ad esprimere una valutazione in merito al diritto all'indennizzo della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- 12.2 a fornire indicazioni in merito alla definizione temporale della stessa,
- 12.3 a segnalare eventuali problematiche di gestione della pratica inoltrando – per i sinistri segnalati dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – l'intero flusso documentale relativo alla trattazione del sinistro con la compagnia Assicurativa;
- 12.4 nel caso di eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per la Società.

13. Con riferimento ai sinistri passivi:

- 13.1 In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna altresì:
 - 13.1.1 ad esprimere una valutazione in merito alla responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
 - 13.1.2 ad inoltrare, se richiesto dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., alla compagnia Assicurativa la pratica al fine della gestione;
 - 13.1.3 a verificare con la compagnia i termini dell'eventuale responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nell'*an* e nel *quantum*;
 - 13.1.4 a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e/o di ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta della Società per la liquidazione del danneggiato.
- 13.2 In caso di danno di entità oltre la soglia di franchigia prevista dalla polizza il Broker si impegna altresì:
 - 13.2.1 ad esprimere una valutazione in merito alla responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
 - 13.2.2 ad inoltrare alla compagnia Assicurativa la pratica al fine della gestione;
 - 13.2.3 a verificare con la compagnia i termini dell'eventuale responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nell'*an* e nel *quantum*;

- 13.2.4 a trasmettere copia della documentazione idonea a consentire la verifica dell'Ente dell'iter seguito per la liquidazione del danneggiato;
- 13.3 in caso di citazioni a giudizio notificate alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il broker si impegna altresì:
 - 13.3.1 ad esprimere una valutazione in merito alla responsabilità della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 - 13.3.2 ad inoltrare alla compagnia Assicurativa la pratica al fine della gestione;
 - 13.3.3 a trasmettere alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. il riscontro della Compagnia Assicurativa in merito alla nomina di legali e/o periti ovvero alla decisione di definire stragiudizialmente la vertenza con congruo anticipo rispetto ai termini per la costituzione giudiziale;
 - 13.3.4 ad aggiornare periodicamente dell'esito del giudizio fino a completa definizione della pratica.
- 14. consulenza sulla gestione stragiudiziale dei sinistri gestiti direttamente dalla Società che rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace;
- 15. consulenza sulla gestione di eventuali proposte di negoziazione assistita;
- 16. predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti/dirigenti, attraverso appositi ed adeguati strumenti, sul complesso delle polizze, concernenti i medesimi, evidenziandone sinteticamente termini e condizioni;
- 17. consulenza in materia assicurativa ai dipendenti/dirigenti, anche con la resa di pareri in forma scritta, per quel che concerne l'individuazione delle coperture assicurative e relativi massimali relativamente ai rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta presso la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- 18. pagamento dei premi assicurativi e gestione delle scadenze, con impegno a far rilasciare alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le polizze, le appendici e ogni altra documentazione emessa dalle compagnie di assicurazione in originale e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non rispetti i termini di pagamento dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

19. predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
20. predisposizione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
21. tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Società;
22. studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società, con consegna del relativo elaborato entro 60 giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio e comunque ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società;
23. consulenza in materia assicurativa, anche con la resa di pareri in forma scritta, per quel che concerne l'individuazione delle coperture assicurative, e relativi massimali, da chiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
24. consulenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la Società convenzioni e contratti di vario tipo, nonché supporto nella verifica della rispondenza delle polizze sottoscritte con i requisiti richiesti;
25. aggiornamento e formazione del personale della Società che collabora, a qualsiasi titolo, alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale.

Tutte le attività sopra elencate debbono ritenersi obbligatorie al fine di svolgere efficientemente l'incarico nei confronti della Società. Pertanto l'affidatario dovrà adottare tutte quelle azioni necessarie al fine di ottenere una buona riuscita del servizio, sollevando la Società da ogni responsabilità sull'eshaustività delle prestazioni stesse.

Il broker non potrà in alcun modo impegnare la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., se non preventivamente autorizzato.

ARTICOLO 2:

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico della Società ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi della Società appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati. Friuli Venezia Giulia Strade stabilisce il limite della provvigione nella misura massima del 10% dei premi imponibili pagati dalla Società come previsto nella documentazione concorsuale per le polizze relative a rischi diversi dall'RCAuto e la provvigione nella misura massima del 6% dei premi imponibili pagati dalla Società come previsto nella documentazione concorsuale per la copertura RCAuto e garanzie accessorie (ARD-Infortuni conducente).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Società non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero della stipula di nuovi contratti per le coperture assicurative esistenti, in seguito alla loro scadenza o alla eventuale risoluzione anticipata, troveranno applicazione le provvigioni indicate nell'offerta dell'aggiudicatario che si impegna a rispettare ed a non modificare per tutta la durata del contratto del servizio di brokeraggio in oggetto.

ARTICOLO 3:

SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA SOCIETÀ FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A:

Il valore dei premi imponibili, stimato per il triennio (calcolato sulla base degli ultimi premi assicurativi corrisposti in via definitiva dalla Società) ammonta ad € 2.665.407,36 di cui € 457.086,54 per RCAUTO e garanzie accessorie (ARD-Infortuni conducente) ed a € 2.208.320,82 per altre polizze. Pertanto, il valore stimato del presente appalto, parametrato al tetto massimo delle provvigioni nella misura rispettivamente del 6% e del 10% dei premi imponibili pagati dalla Società, ammonta a € 248.257,26.

I dati principali relativi alle polizze assicurative, riferite all'annualità 2019, sono i seguenti:

POLIZZE	PREMIO CORRISPOSTO PER ANNUALITA' 2019	SCADENZA polizza
RCT – RCO	€611.610,00 (di cui €393.000,00 per Km 968,347 in gestione FVGS e €218.610,00 a regolazione per km 2266,97 in gestione VL)	31/05/2023
RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	€ 39.841,41 di cui 30.176,19 per personale FVGS e 9.665,22 per personale messo a disposizione di FVGS dalla RAFVG	30/11/2020
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI	€ 10.269,00	30/11/2020
ALL RISK	€ 19.905,58 (valori assicurati individuati con perizia di stima)	30/11/2022

INFORTUNI DIRIGENTI	€ 2.804,50 (di cui €1.292,50 per regolazione)	30/11/2020
VITA M/P DIRIGENTI	€ 7.829,95	01/12/2020
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI CIVILI	€ 14.000,00	28/02/2021
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI DANNI PATRIMONIALI	€ 3.400,00	28/02/2021
TUTELA LEGALE PROCEDIMENTI PENALI	€ 14.221,50	31/12/2020
RC INQUINAMENTO	€ 12.225,00	30/11/2021
TOTALE GENERALE	€ 736.106,94	
RC AUTO Libro matricola RCAUTO – ARD – INFORTUNI CONDUCENTE	- RCA €118.876,83 (di cui €12.471,93 per regolazione) - CVT € 30.834,18 (di cui €10.237,15 per regolazione) - INFORTUNI CONDUCENTE (€2.651,17 di cui €57,92 per regolazione)	31/12/2021

	tot. di 258 mezzi di cui 100 assegnati a FVGS e 158 assegnati a VL	
TOTALE (RCA+ ARD+ INF. COND)	152.362,18	

N.B. le polizze sono soggette a regolazione del premio

ARTICOLO 4:

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, a partire dalla data di avvio del servizio di brokeraggio in oggetto, avverrà esclusivamente per il tramite dell'aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Società, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker ha valore liberatorio per la stessa e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare alla Società le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative in originale e debitamente quietanzate che trasmetterà alla Società.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia Assicuratrice faranno fede esclusivamente le evidenze contabili, cioè il mandato di pagamento fatto a favore del Broker che sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza per la Società stessa.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. aggiornato alla Legge n. 205/2017 prima di effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00. verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Società non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all' agente della riscossione competente.

ARTICOLO 5:

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio al fine di garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, nonché svolgere il servizio secondo quanto dettagliato nel presente capitolato;
2. assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
3. assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dalla Società dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;
4. prima della stipulazione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per

negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, deve essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore ad almeno Euro 2.500.000,00;

5. proporre alla Società tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa
6. in armonia con l'Offerta Tecnica presentata, nominare, almeno dieci giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, il Responsabile del servizio, nonché i componenti della struttura organizzativa messa a disposizione della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. I referenti individuati dovranno garantire la gestione degli interventi nei tempi e nei modi richiesti dal presente Capitolo nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l'affidamento, comunicando i numeri telefonici, telefax, mail, PEC e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o dei componenti del *team*, dovrà essere data notizia scritta entro cinque giorni dalla sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito;
7. l'aggiudicatario è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate in seguito, ed è tenuto a risarcire la Società degli eventuali danni subiti;
8. riscontrare tutte le richieste di chiarimento relative alle polizze stipulate e ad esprimere pareri in materia assicurativa entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta formulata dalla Società anche via mail, salvo che la stessa comunichi un termine minore per ragioni di urgenza. Analogamente, qualora la Società necessiti di un incontro di carattere organizzativo e/o chiarificatore, sarà onere del Broker fissare la data per lo stesso nel più breve tempo possibile e comunque non superiore a 7 giorni, compatibilmente con le esigenze di tutti gli interessati;
9. osservare gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente capitolato.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;

2. inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della Società;
4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo degli obblighi inerenti il servizio di che trattasi.

Restano di esclusiva competenza della Società:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. le modalità di scelta del contraente delle coperture assicurative da attivare;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
5. la facoltà di recedere, dal contratto di brokeraggio, con le modalità previste dal contratto.

Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

1. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
2. di stipulare o sottoscrivere atti che possano, in qualunque modo, impegnare Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. senza il suo preventivo ed esplicito consenso.

Referente del Servizio da parte di Friuli Venezia Giulia Strade

Il Broker, nello svolgimento del servizio, dovrà fare riferimento al personale individuato all'uopo dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e tempestivamente comunicato; tutte le comunicazioni via e-mail dovranno altresì essere inoltrate a tutti gli indirizzi all'uopo indicati dalla Società onde evitare

che l'eventuale assenza di uno dei dipendenti incaricati possa causare ritardi nell'espletamento delle incombenze a carico della Società.

ARTICOLO 6:

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Adempimenti ex L. 136/10 e s.m.i.

il Broker aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10 e s.m.i. – Piano Straordinario Contro Le Mafie - finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni criminali. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento delle compagnie assicurative agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Passaggio di consegne

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data dell'aggiudicazione garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente broker.

Il passaggio di consegne fra il broker precedente e il nuovo Broker in relazione al pacchetto di polizze stipulate dalla Società dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento della Società e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso; il nuovo Broker si impegna pertanto a tenere indenne la Società da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico dal precedente Broker.

ARTICOLO 7:

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato ovvero nell'offerta presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione del contratto, la Società, accertate le stesse, comunicherà all'aggiudicatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, l'applicazione, a far data dal giorno successivo a quello in cui l'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione, delle seguenti penali, da corrispondere sul conto bancario indicato nella comunicazione stessa:

Obblighi	Penale Giornaliera
Predisposizione di un report trimestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare alla Società entro 30 giorni da ogni scadenza trimestrale intermedia del presente servizio di brokeraggio;	€ 80,00 per ogni giorno di ritardo
Predisposizione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, da consegnare alla Società entro 30 giorni da ogni scadenza annuale intermedia del presente servizio di brokeraggio;	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Nominare, almeno dieci giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio e in conformità all'Offerta Tecnica, il Responsabile del Servizio e i componenti del <i>team</i>, nonché comunicare i numeri telefonici, PEC, e-mail e quant'altro possa essere utile.	€ 80,00 per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio
Nel caso di sostituzione del responsabile o di un componente del <i>team</i>, dovrà essere data notizia scritta – per il tramite di PEC - entro 5 giorni dalla sostituzione;	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di sostituzione
Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.	€ 80,00 per ogni giorno di ritardo
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato e/o nell'Offerta Tecnica, se ritenuti rilevanti, nonché nei casi in cui la qualità delle prestazioni e della collaborazione non sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica ovvero si accertino disguidi o	€ 200,00 per ogni violazione/inadempimento/disfunzione accertata

disfunzioni tali da determinare criticità per Friuli Venezia giulia strade S.p.A. o da rendere inefficace il servizio reso	
Per qualunque altra violazione/inadempimento, anche parziale, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica	€ 100,00 per ogni violazione e/o inadempienza anche parziale
Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica, reiterata oltre al termine per adempiere fissato da Friuli Venezia giulia strade S.p.A. per la messa in mora dell'Appaltatore	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo

Il procedimento per la contestazione e l'eventuale irrogazione delle penali è disciplinato dall'art. 13 del Contratto.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento della penale applicata dalla Società, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere l'importo di € 100,00.

A tal proposito, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare semestralmente, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010, attività di verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni dell'appalto in oggetto.

ARTICOLO 8:

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio alla legislazione vigente e, in modo particolare, in materia di appalti pubblici di servizio al d.lgs 5072016 e s.m.i. nonché al d.lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'Ordinamento.